

Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali

(Ordinanza sulle pubblicazioni; OPubb)

170.512.1

del 15 giugno 1998 (Stato 30 maggio 2000)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 della legge federale del 21 marzo 1986¹ sulle Raccolte delle leggi e sul Foglio federale (legge sulle pubblicazioni ufficiali),

ordina:

Capitolo 1: Le diverse pubblicazioni

Sezione 1: Raccolta ufficiale delle leggi federali

Art. 1 Modo di pubblicazione

¹ La Raccolta ufficiale è pubblicata nelle tre lingue ufficiali, in tre edizioni separate.

² Di regola è pubblicata settimanalmente, insieme con il Foglio federale.

³ I testi giuridici pubblicati nella Raccolta recano, in ciascuna edizione, il medesimo numero di pagina iniziale.

Art. 2 Momento della pubblicazione

¹ Le modifiche della Costituzione federale, accettate che siano dal popolo e dai Cantoni, sono pubblicate nella Raccolta ufficiale simultaneamente alla pubblicazione del decreto d'accertamento nel Foglio federale.

² Le leggi federali e i decreti federali di obbligatorietà generale sono pubblicati nella Raccolta ufficiale appena sia decorso inutilizzato il termine di referendum o, in caso di referendum, accettati che siano da parte del popolo. I testi giuridici la cui entrata in vigore dev'essere ancora stabilita sono pubblicati appena la medesima sia stata decisa.

³ I decreti federali urgenti sono pubblicati nella Raccolta ufficiale entro due settimane dalla loro promulgazione da parte dell'Assemblea federale.

⁴ I trattati internazionali sono pubblicati nella Raccolta ufficiale appena nota la data della loro entrata in vigore. Se applicati provvisoriamente prima di tale data, sono pubblicati appena possibile.

⁵ I testi giuridici pubblicati giusta l'articolo 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali devono essere disponibili nelle tre lingue ufficiali il giorno in cui il rimando è pubblicato nella Raccolta ufficiale, salvo espressa disposizione contraria del Consiglio federale.

RU 1998 1526

¹ RS 170.512

Art. 3 Carattere normativo

I piani, gli schizzi, le formule, i moduli e i testi simili hanno carattere normativo secondo gli articoli 1-3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali solo se il corrispondente testo giuridico li considera espressamente dotati di obbligatorietà originaria.

Art. 4 Correzioni

¹ La Cancelleria federale rettifica nella Raccolta ufficiale le imperfezioni che alterano il senso di un testo già pubblicato. Rimane salva la procedura di rettificazione per le leggi e i decreti federali secondo l'articolo 33 della legge sui rapporti fra i Consigli².

² Se l'imperfezione riguarda una sola lingua ufficiale, la correzione è pubblicata soltanto nella corrispondente edizione della Raccolta ufficiale.

Art. 4a³ Adeguamento delle designazioni delle unità amministrative

¹ Qualora designazioni di unità amministrative siano modificate in seguito a una decisione di natura organizzativa presa dal Consiglio federale, da un dipartimento o da un ufficio in virtù dell'articolo 43 della legge del 21 marzo 1997⁴ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, la Cancelleria federale le adegua nella Raccolta sistematica. Una modifica formale dei relativi atti legislativi non è necessaria.

² I dipartimenti segnalano periodicamente le nuove designazioni alla Cancelleria federale.

Art. 5 Forme della pubblicazione straordinaria

¹ La pubblicazione straordinaria di cui all'articolo 7 della legge sulle pubblicazioni ufficiali avviene segnatamente mediante:

- a. comunicazione attraverso la radio e la televisione da parte della Società svizzera di radiotelevisione (SSR) e degli enti locali di radiodiffusione;
- b. consegna di comunicati-stampa ai giornalisti accreditati a Palazzo federale;
- c. invio di circolari ecc. ai diretti interessati, per quanto determinabili singolarmente;
- d. affissione pubblica nelle regioni interessate, sempreché il testo giuridico abbia unicamente validità locale;
- e. notificazione diretta in caso di applicazione immediata del testo giuridico.

² Se pare opportuno la pubblicazione straordinaria può anche essere effettuata in linea.

³ Rimangono salve le disposizioni particolari del diritto federale sulla forma della pubblicazione straordinaria.

² RS 171.11

³ Introdotto dal n. I dell'O del 17 mag. 2000 (RU 2000 1294).

⁴ RS 172.010

⁴ La pubblicazione straordinaria riproduce integralmente il testo giuridico o ne dà il contenuto essenziale.

Art. 6 Informazione dei Cantoni circa le pubblicazioni straordinarie

¹ La Cancelleria federale trasmette senza indugio agli uffici designati dai Cantoni i testi giuridici dell'Assemblea federale e del Consiglio federale che devono essere divulgati mediante pubblicazione straordinaria secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

² Quando divulgano un testo giuridico mediante pubblicazione straordinaria, i dipartimenti, gli aggruppamenti, gli uffici e gli altri servizi federali lo trasmettono direttamente agli uffici cantonali competenti.

Sezione 2: Raccolta sistematica del diritto federale

Art. 7 Aggiornamento

Le due parti della Raccolta sistematica del diritto federale, «diritto interno» e «diritto internazionale», sono aggiornate di regola quattro volte all'anno.

Art. 8 Testi giuridici non inseriti nella Raccolta sistematica

¹ I seguenti testi giuridici pubblicati nella Raccolta ufficiale non sono inseriti nella Raccolta sistematica:

- a. testi giuridici la cui durata di validità è inferiore a tre mesi;
- b. parti di testi giuridici, modificate periodicamente ad intervalli di non oltre tre mesi.

² Si può parimenti rinunciare in tutto od in parte ad inserire nella Raccolta sistematica la tariffa delle dogane (allegato alla legge sulla tariffa delle dogane⁵) ed altri testi giuridici comprendenti per l'essenziale parti della tariffa doganale.

³ Nella Raccolta sistematica si indicherà l'omessa pubblicazione indicando in particolare che il testo determinante e aggiornato è solo quello pubblicato nella Raccolta ufficiale.

Sezione 3: Indice cronologico

Art. 9

¹ L'indice cronologico (art. 13 cpv. 2 della legge sulle pubblicazioni ufficiali) elenca i testi giuridici pubblicati nella Raccolta ufficiale a decorrere dal 1° gennaio 1948.

² L'indice è periodicamente aggiornato ed è edito in forma elettronica.

³ Previa ordinazione l'indice è ottenibile anche in forma di stampato. L'articolo 11 capoversi 4 e 5 si applica per analogia. Rimane salvo l'articolo 15 capoverso 4.

Sezione 4: Foglio federale

Art. 10 Forme speciali di pubblicazione

¹ Per i decreti federali urgenti sottostanti al referendum facoltativo, il Foglio federale indica unicamente il titolo ed il termine di referendum, con la menzione che il testo integrale è pubblicato nella Raccolta ufficiale.

² I seguenti rapporti e messaggi del Consiglio federale sono pubblicati soltanto col titolo, corredato dell'indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti giusta l'articolo 14 capoverso 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali:

- a. rapporto di gestione;
- b. messaggio sul bilancio di previsione della Confederazione e messaggio sul conto di Stato;
- c. rapporto sul preventivo e rapporto sulla gestione e sui conti della Regia federale degli alcool;
- d. aggiunte ai rapporti e messaggi di cui alle lettere b e c.

Sezione 5: Tirature separate

Art. 11 Principio

¹ La Cancelleria federale fa predisporre tirature separate di tutti i testi giuridici pubblicati o da pubblicare nella Raccolta sistematica del diritto federale.

² In casi urgenti la Cancelleria federale può far predisporre tirature separate dalla Raccolta ufficiale.

³ La Cancelleria federale può far predisporre tirature separate di testi del Foglio federale.

⁴ Le tirature separate possono essere ottenute contro pagamento presso l'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale (UCFSM).

⁵ La distribuzione gratuita delle tirature separate da parte delle unità amministrative della Confederazione è permessa solo in casi precisi e per singoli esemplari.

Art. 12 Atti legislativi federali in lingua romancia

¹ La Cancelleria federale propone al Consiglio federale, previa consultazione del Governo grigionese, la traduzione in lingua romancia degli atti legislativi federali di cui all'articolo 14 capoverso 3 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

² Queste traduzioni sono pubblicate in forma di tirature separate.

³ Possono essere ottenute contro pagamento presso l'UCFSM, gratuitamente invece per quanto riguarda gli abbonati al Foglio federale o alla Raccolta federale.

Sezione 6: Consultazione e consegna

Art. 13 Consultazione

¹ Le Raccolte e i testi giuridici menzionati nell'articolo 12 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali devono essere disponibili nelle tre lingue ufficiali della Confederazione presso la Cancelleria federale per la consultazione e presso l'UCFSM per la consegna.

² Presso le sedi designate dai Cantoni, le Raccolte possono essere consultate nelle lingue ufficiali del Cantone che siano anche lingue ufficiali della Confederazione.

³ Le sedi designate sono tenute ad aggiornare completamente le Raccolte.

Art. 14 Pubblicazione elettronica

¹ La Cancelleria federale rende accessibili in linea o su supporti elettronici di dati la Raccolta ufficiale, la Raccolta sistematica, il Foglio federale e l'Indice delle Raccolte di leggi secondo l'ordinanza dell'8 aprile 1998⁶ concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici.

² Fa fede la sola versione stampata.

Art. 15 Consegna gratuita

¹ Ricevono gratuitamente la Raccolta ufficiale e il Foglio federale:

- a. i membri dell'Assemblea federale, del Consiglio federale e dei tribunali federali e il cancelliere della Confederazione;
- b. le unità amministrative designate dai dipartimenti federali d'intesa con la Cancelleria federale;
- c. i Cantoni, per il Governo e le sedi da loro designate giusta l'articolo 12 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali;
- d. i dipartimenti cantonali, le direzioni cantonali, i tribunali e gli uffici distrettuali;
- e. i Comuni che ne facciano richiesta.

² Ricevono gratuitamente la Raccolta sistematica:

- a. i membri dell'Assemblea federale che ne facciano richiesta, i membri del Consiglio federale e dei tribunali federali e il cancelliere della Confederazione;
- b. i membri delle commissioni federali di ricorso, in quanto ne abbisognino per il loro lavoro;

⁶ RS 170.512.2

- c. le unità amministrative designate dai dipartimenti federali d'intesa con la Cancelleria federale;
- d. i Cantoni, per il Governo e le sedi da loro designate giusta l'articolo 12 capoverso 1 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

³ Chi riceve gratuitamente le Raccolte riceve anche, a richiesta, i testi pubblicati in altro modo giusta l'articolo 4 della legge sulle pubblicazioni ufficiali.

⁴ In casi motivati, la Cancelleria federale accorda altre consegne gratuite.

Art. 16 Abbonamenti

¹ La Raccolta ufficiale e il Foglio federale sono ottenibili in abbonamento.

² La Raccolta sistematica può essere ottenuta, in forma di collezione completa o di singole parti, presso l'UCFSM. Gli abbonati ricevono anche i complementi.

³ Possono essere previsti abbonamenti alle pubblicazioni elettroniche.

Art. 17 Prezzi

¹ L'ordinanza del 21 dicembre 1994⁷ sulle tasse UCFMS è applicabile ai canoni d'abbonamento per la Raccolta ufficiale, per la Raccolta sistematica e per il Foglio federale nella forma di stampati nonché alla vendita di tirature separate.

² Quando mette a disposizione pubblicazioni in linea o su supporti di dati la Cancelleria federale può stabilire le tariffe secondo l'articolo 5 dell'ordinanza dell'8 aprile 1998⁸ concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici. Le tariffe sono pubblicate in linea.

Capitolo 2: Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU)

Art. 18 Funzione

¹ Il Centro delle pubblicazioni ufficiali (CPU) è l'organo della Cancelleria federale incaricato delle pubblicazioni ufficiali.

² Si propone di semplificare l'elaborazione dei testi giuridici e di garantirne la pubblicazione nel rispetto dei termini.

Art. 19 Compiti

¹ Il CPU pubblica i testi giuridici ed altre pubblicazioni ufficiali nelle tre lingue ufficiali della Confederazione.

² Coordina e sostiene il regolare svolgimento dell'elaborazione dei testi giuridici nei diversi stadi della procedura legislativa.

³ Gestisce a tal fine basi di dati relative allo sviluppo e alla pubblicazione.

⁷ RS 172.041.11

⁸ RS 170.512.2

Art. 20 Statuto

¹ Il CPU è sottoposto alla Cancelleria federale.

² Svolge i suoi compiti in modo autonomo dal profilo tecnico.

³ La Cancelleria federale emana istruzioni sull'elaborazione e il trattamento dei testi giuridici nonché sui rispettivi provvedimenti organizzativi.

Art. 21 Collaborazione

¹ Il CPU collabora con le unità amministrative della Confederazione nella misura in cui sono loro affidati incarichi legislativi. Le unità amministrative consegnano i testi destinati alla pubblicazione in forma elettronica.

² Definisce le sue attività d'intesa con il servizio incaricato di coordinare la pubblicazione elettronica di dati giuridici della Confederazione e mette a disposizione di quest'ultimo la sua infrastruttura (art. 10 dell'ordinanza dell'8 aprile 1998⁹ concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici).

³ Il CPU e l'UCFSM collaborano per la fissazione dei prezzi delle pubblicazioni.

Capitolo 3: Disposizioni finali**Art. 22** Esecuzione

La Cancelleria federale adotta le disposizioni necessarie all'esecuzione della presente ordinanza. Tali disposizioni disciplinano particolarmente l'organizzazione e le competenze del CPU.

Art. 23 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali del 15 aprile 1987¹⁰ è abrogata.

Art. 24 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

⁹ RS 170.512.2

¹⁰ [RU 1987 608, 1990 1446, 1995 5621 III, 1997 2779 II n. 2; RU 1995 153 all. I n. 1]

